

Contributi di

Kevin Farrel

Massimo Camisasca

Amedeo Cencini

Carlo Bresciani

Philip Gerard Milligan

Eduardo Baura

Davide Cito

Anna Deodato

Salvatore Fisichella

Luis Navarro



L'ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE NEI MOVIMENTI E NUOVE COMUNITÀ

AIUTARE LA CRESCITA
UMANA E SOPRANNATURALE

Atti della I Settimana di Studio
sui Movimenti e Nuove Comunità

Prologo di Sua Em. Rev.ma Card. Kevin Farrell
Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita

a cura di
Elisa Lisiero, Santiago Vigo, Francisco Insa

EDUSC 2023

mente, da membri provenienti da diversi stati di vita. Queste associazioni tendono anche a prevedere la formazione permanente dei membri a cui sono affidati i compiti di accompagnamento spirituale, fino ad arrivare, in almeno un esempio, a sviluppare questo servizio interno come un apostolato.

Infine, se da un lato nei movimenti ecclesiali e nelle associazioni internazionali si fa molto per promuovere la crescita spirituale attraverso la vita comunitaria, la formazione e l'accompagnamento spirituale personale, dall'altro rimane ancora molto da fare per integrare l'accompagnamento spirituale all'interno delle dinamiche dei singoli movimenti. Rimane molto da fare anche per ampliare il numero e la tipologia delle persone incaricate e preparate per compiere questo servizio, in particolare con un maggior ricorso ai laici.

DISTINZIONE DI RUOLI FRA GOVERNO E ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE

Eduardo Baura

Professore Ordinario di Parte Generale del Diritto Canonico
Pontificia Univesità della Santa Croce

I. NECESSITÀ DI DEFINIRE I TERMINI

Trattandosi di segnalare la distinzione tra il ruolo dell'accompagnamento spirituale e quello dell'autorità all'interno di una comunità o di un movimento ecclesiale è giocoforza incominciare con il tentativo di definire chiaramente i due termini della distinzione.

1.1. La direzione o accompagnamento spirituale

Il tema della direzione spirituale è già oggetto di attento studio di altre relazioni del presente Convegno, per cui non è necessario approfondire qui la sua natura. Tuttavia appare opportuno evidenziare alcuni aspetti dell'attività della direzione spirituale che possono giovare a chiarire la sua distinzione con il ruolo svolto dalle autorità che esercitano il governo.

Risulta significativa la fluttuazione terminologica per riferirsi a questa attività formativa. L'espressione classica è quella della "direzione spirituale", mentre oggi si tende a preferire quella dell'"accompagnamento" od altre similari. Il termine *direzione* viene evitato in quanto potrebbe evocare l'idea, certamente da rifiutare, di un'imposizione di criterio da parte del direttore oppure un atteggiamento passivo della persona che è aiutata, la quale sembrerebbe dover limitarsi ad eseguire ciò che le viene indicato. L'espressione *accompagnamento* ha a sua volta il limite di non segnalare sufficientemente il ruolo di guida ed orientamento che si deve esercitare in questa attività formativa.

Da queste considerazioni terminologiche si può subito evidenziare che la direzione o accompagnamento spirituale ha come finalità quella di seguire una persona nel suo itinerario spirituale, allo scopo di orien-

tare ed illuminare la coscienza ed esortarla a seguire una determinata direzione verso una meta, la quale non può che essere la perfezione cristiana voluta da Dio per il fedele interessato. Essendo universale la chiamata alla santità, tutti i fedeli possono usufruire di questo ausilio. È chiaro d'altronde che per poter accompagnare qualcuno nel cammino spirituale occorre conoscere, appunto, la sua vita spirituale, il che può avvenire solo mediante la ricezione delle volontarie confidenze relative alla propria vita cristiana. Pertanto la direzione spirituale si svolge in un ambito in cui una persona comunica la sua propria intimità e quindi si presuppone la riservatezza.

La direzione o accompagnamento spirituale richiama l'idea di una certa continuità. La periodicità, la profondità e la completezza della direzione spirituale può avere una gradualità dipendente da quanto il fedele manifesti la sua interiorità e da quanto desideri raggiungere la meta alla quale viene indirizzato. Si tratta insomma di un mezzo di formazione spirituale privilegiato, in quanto è rivolto direttamente alla persona interessata e, quindi, gode di una speciale efficacia, come è dimostrato dal fatto che sia stato tanto praticato e consigliato fin dagli inizi del cristianesimo.

La direzione spirituale ha senso soltanto nella misura in cui il fedele desidera raggiungere un obiettivo spirituale: si dirige verso un fine, si accompagna in un cammino di progresso spirituale. Come qualsiasi persona prudente va alla ricerca delle necessarie informazioni e degli ausili utili per poter raggiungere una meta, così anche il fedele interessato ad arrivare alla santità cerca informazioni e desidera ricevere consigli che lo aiutino nel suo personale impegno per avanzare nel cammino verso la meta. La santità poi dipende dalla generosità della personale risposta alla grazia e alle chiamate divine, in modo tale che è il fedele interessato ad essere il diretto responsabile della coronazione dell'obiettivo. Pertanto la direzione spirituale si muove nell'ambito della virtù della prudenza: si tratta di un ausilio volto a discernere il bene morale e a decidere i mezzi atti per raggiungerlo.

La santità, infatti, è personale, dipende dalle libere scelte prese dall'interessato nell'intimità della propria coscienza. Nessuno può sostituirlo, neppure il suo direttore spirituale. Ne segue che l'accompagnamento in nessun modo può azzerare la responsabilità personale di colui

che riceve questo ausilio, la cui libertà è un dono di Dio che consente all'uomo di dare gloria a Dio in modo personale, con una dignità ontologicamente superiore a quella di qualsiasi altra creatura visibile. Le esortazioni e i consigli della direzione spirituale dovranno quindi essere convenientemente valutati dall'interessato per la formazione dell'atto prudente. In altre parole, l'attività di direzione spirituale non intacca minimamente il ruolo della libertà personale e la rilevanza morale della coscienza, anzi in realtà favorisce che le decisioni siano prese con una libertà più consapevole e con una coscienza meglio informata.

La finalità che deve muovere il direttore spirituale non è quella di riuscire ad ottenere un risultato nella condotta esterna di colui che accompagna, ma piuttosto di riuscire a far sì che questa persona voglia, metta cioè al centro della sua volontà libera e personale, ciò che deve volere. Pertanto il ruolo del direttore spirituale non è di comandare ma di illuminare la coscienza: «ut veritas pateat, veritas placeat, veritas moveat»¹.

Spesso però si parla di "obbedienza" al direttore spirituale². Ritengo che occorra distinguere i consigli ed esortazioni di natura dichiarativa, quelli cioè che non fanno altro che ricordare i precetti morali preesistenti, da quelli che sono propriamente i consigli su come agire. I primi sono moralmente obbligatori nella misura in cui il loro contenuto è obbligatorio; la spiegazione, il ricordo o l'esortazione a compiere un precetto morale preesistente aggiungono alla doverosità morale del precetto il fatto di contare su una maggiore certezza circa l'esistenza di tale precetto morale. Per quanto riguarda la doverosità dei meri consigli, essa fa riferimento alla formazione dell'atto prudente: il dovere morale non è quello di seguire il consiglio ma di valutarlo seriamente (cioè, "in coscienza").

Come cammino di santità, un fedele potrebbe scegliere la via di sottomettersi volontariamente all'obbedienza ad una determinata persona, che può essere lo stesso direttore spirituale. Penso che in tal caso, il dovere di obbedienza (che non elimina mai la responsabilità di confrontarsi con la propria coscienza) sia un impegno aggiunto, ma ritengo che esso non appartenga propriamente all'attività della direzione spirituale.

¹ SANT'AGOSTINO, *De Doctrina christiana*, IV, cap. 28, n. 61, MPL 34, coll. 15-122; col. 119.

² Può essere utile la lettura di ciò che su questa virtù spiega la *Summa Theologiae* di SAN TOMMASO D'AQUINO (*S. Th.*, II-II, qq. 104 e 105).

Di per sé, dunque, la virtù che è in gioco da parte di chi usufruisce di questo strumento di formazione spirituale non è l'obbedienza in senso stretto, bensì la docilità, cioè la virtù che aiuta a imparare perché rende la persona aperta alla formazione cristiana. La letteratura spirituale insiste sulla necessità di diffidare del proprio giudizio e fidarsi di quello del direttore spirituale perché più oggettivo e in molte occasioni con maggiore esperienza. Tale docilità, basata sulla virtù dell'umiltà, non porta però a rinnegare la propria coscienza nella formazione dell'atto libero, giacché la moralità della condotta dipende in ultima analisi dall'adeguazione alla propria coscienza (dovutamente informata).

1.2. Il ruolo del governo di una comunità ecclesiale

L'attività di governo, invece, si dirige al bene di una comunità. La comunità, come una nave, ha bisogno di un indirizzo di rotta, della distribuzione di compiti individuali al suo interno, di un'organizzazione delle sue attività³. Colui che ha la responsabilità di governare esercita una funzione sociale per il bene della comunità. La sua potestà non è un ambito di dominio a beneficio proprio, bensì una capacità di esercitare una funzione di cui i membri della comunità hanno bisogno.

Il governo consiste nell'ordinare la comunità e la sua attività verso un fine, che altro non è che il bene comune. Ordinare una comunità significa segnalare l'ordine (razionale) che dovranno seguire le condotte libere dei membri della comunità. Governare non è lo stesso che mettere ordine negli oggetti materiali, poiché si tratta di ordinare l'agire di persone libere, in modo tale che il comando o l'indicazione si rivolge alla ragione dei membri della comunità per muovere la loro volontà. Nella società civile è possibile ricorrere alla forza fisica per garantire l'ordine, ma l'essenza del governo non è la coazione, bensì l'ordine. Anche nella Chiesa esiste una certa capacità coercitiva (si pensi alla possibilità di imporre pene canoniche), ma, come nella società civile, l'essenza dell'attività di governo consiste nell'indicare l'ordine che può condurre a raggiungere il bene della comunità.

Un'azione di governo può costituire una nuova situazione (per esempio, la nomina ad una determinata carica) o stabilire norme vin-

³ La parola *governo* proviene dallo strumento atto per dirigere una nave. Cfr. M. CORTELAZZO - P. ZOLLI, *Dizionario etimologico della lingua italiana*, vol. 2/D-H, N. Zanichelli, Bologna 1980, p. 512.

colanti di condotta, le quali creano un dovere di obbedienza, giacché i membri della comunità devono seguire l'ordine stabilito da colui che ha la funzione sociale di farlo, onde non ostacolare il raggiungimento del bene comune. Dinanzi ad un atto di governo di questo tipo il destinatario è tenuto a rispettarlo, mettendo in pratica le virtù dell'obbedienza e della giustizia nei confronti della comunità.

Poiché si tratta però di ordinare condotte libere, non si governa solo mediante atti giuridicamente vincolanti, ma anche con dichiarazioni, indicazioni ed esortazioni. Ciò che il Vaticano II afferma a proposito della funzione di governo dei vescovi⁴ vale in realtà, *mutatis mutandis*, per ogni autorità nella Chiesa: bisogna governare «col consiglio, la persuasione, l'esempio, ma anche con l'autorità», la quale va esercitata in spirito di servizio per l'edificazione della comunità a cui sono preposti, anziché per il vantaggio personale. Perciò chi ha funzione di governo dovrebbe avere, insieme alla *potestas* per esercitarla, la *auctoritas* morale per farlo efficacemente, al punto che a chi gode di potestà pubblica si è soliti affermare che è costituito in autorità.

2. RISVOLTI ETICI E GIURIDICI DELLA DIREZIONE SPIRITUALE E DEL GOVERNO

Una volta delineati i profili della direzione spirituale e dell'esercizio del governo nella Chiesa (anche in piccole comunità o movimenti), conviene soffermarsi su alcuni aspetti morali e giuridici di queste due attività.

La direzione spirituale è uno strumento atto e molto lodato dalla prassi cristiana per raggiungere la propria santità. In determinati contesti tale mezzo di formazione è specialmente necessario, al punto che il poter riceverlo può costituire un vero diritto. Ad esempio, non v'è dubbio che il candidato al sacerdozio ha diritto alla direzione spirituale e il seminario ha il dovere giuridico di offrirgli la possibilità di averla.

Oltre al dovere morale generale di chiedere consiglio qualora esso fosse necessario per la produzione dell'atto prudente, talvolta il ricorso alla direzione spirituale può essere un dovere morale, come succede in determinate circostanze in cui il fedele si trova in una situazione in cui questo aiuto è specialmente prezioso e risulta molto facile farvi ricorso. Ad esempio, questa è ordinariamente, a mio avviso, la situazione in cui

⁴ Cfr. CONCILIO VATICANO II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, «AAS» 57 (1965), pp. 5-71; n. 27.

si trova un seminarista. Inoltre, pare evidente che un fedele possa impegnarsi con Dio a seguire la direzione spirituale, creando quindi il dovere morale di essere fedele al suo impegno.

Ci si potrebbe chiedere se sia possibile assumere un dovere giuridico di ricorrere alla direzione spirituale. Ritengo che il dovere giuridico, cioè di giustizia, si potrebbe riferire solo ad aspetti esterni della direzione spirituale (avere un incontro periodico con una determinata persona, discutere di certi argomenti, ricevere in maniera personalizzata certi orientamenti), ma penso che l'apertura dell'intimità non abbia la caratteristica dell'alterità propria dei diritti, cioè non credo che possa essere un bene appartenente ad un altro, per cui il contenuto vero di ogni direzione spirituale non potrebbe, secondo me, essere un dovere giuridico prima che esso venga liberamente rivelato. In altre parole, la tanto raccomandata sincerità piena nella direzione spirituale (che altro non è che coerenza logica con la natura di questo sussidio formativo) può costituire, sì, un dovere morale, ma non giuridico. D'altronde, sarebbe fisicamente impossibile conoscere la coscienza altrui senza la libera rivelazione, per quanto in alcune circostanze la manifestazione della propria interiorità possa costituire un dovere morale (si pensi ad esempio all'obbligo di confessare i peccati nel sacramento della penitenza). Pertanto, il ricorso allo strumento formativo mediante la rivelazione della propria coscienza sarà sempre una libera scelta dell'interessato.

Rispetto alla portata morale e giuridica dell'azione di governo, va rilevato che, essendo una necessità della comunità un minimo di organizzazione per raggiungere il proprio bene, l'essere governati costituisce un diritto dei membri della comunità. Anzi, la dottrina canonica sta ultimamente insistendo sull'esistenza del diritto dei fedeli ad un governo retto⁵. Ne segue il dovere dell'autorità di governare e di fare il possibile per esercitare correttamente l'arte di governo.

⁵ Forse il primo autore che ha parlato del diritto fondamentale del fedele al buon governo è Javier HERVADA (cfr. di questo autore, *Diritto costituzionale canonico*, Giuffrè, Milano 1989, p. 137). Altri (Miras, Canosa, Zuanazzi, Michowicz, Daniel, Errázuriz, Boni) hanno sviluppato questa idea. Per questo tema rinvio a E. BAURA, *Il "buon governo": diritti e doveri dei fedeli e dei pastori*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il governo nel servizio della comunione ecclesiale*, «Quaderni della Mendola» 25, Glossa, Milano 2017, pp. 3-30.

Il diritto del fedele al governo non toglie il dovere giuridico che egli ha di obbedire alle legittime decisioni prese dall'autorità competente. Obbedire è certamente un dovere morale, ma è anche un dovere giuridico in quanto la comunità ha il diritto al rispetto dell'ordine stabilito per poter raggiungere il bene comune.

3. IL PERICOLO DI ABUSI E I BENI IN GIOCO

L'attività della direzione spirituale è quindi conveniente e talvolta necessaria, come necessaria è anche quella di governo. Stante però la natura caduta dell'uomo, per quanto chi accompagna le anime o le governa goda di aiuti carismatici o perfino della sacra potestà della Chiesa, il pericolo di deviazione dell'uso di queste attività (l'"ab-uso") è sempre presente.

Nella Chiesa l'abuso del potere di governo non si manifesterà ordinariamente in azioni violente, ma piuttosto sotto la maschera della carità pastorale e delle necessità spirituali. Anzi, spesso il rifiuto a seguire determinate formalità o procedure, bollandole come rigido legalismo, non sono altro che il pretesto per esercitare un governo inteso incorrettamente, come dominio personale sulle persone o sulla comunità. Costituirebbe, infatti, un abuso di potere il suo esercizio rivolto a soddisfare interessi privati piuttosto che alla ricerca del bene comune, come pure lo sarebbe la presa di decisioni sproporzionate o basate sulla preferenza di persone o su criteri di comodità dell'autorità. Abuso di potere è anche qualsiasi esercizio dell'autorità al di là delle proprie competenze soggettive o oggettive; in questo senso, il comando coattivo di ciò che tutt'al più può essere solo consigliato costituisce senz'altro un abuso che rende illegittimo l'ordine in questione. Contro l'abuso di potere la Chiesa ha predisposto un sistema più o meno funzionante di ricorsi avverso le decisioni di governo in modo da tutelare in qualche modo i diritti dei fedeli (si può ricorrere contro la decisione di un'autorità ecclesiastica davanti al superiore gerarchico fino ad arrivare al dicastero competente della Curia romana e perfino si può presentare una domanda presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica contro la legittimità procedurale o sostanziale di un atto emanato da un'istituzione curiale).

Più difficile è la protezione dinanzi ad un eventuale abuso in sede di direzione spirituale. Per delimitare i limiti dell'esercizio legittimo della direzione spirituale occorre tenere a mente ancora una volta che lo scopo di questo mezzo di formazione è quello di trovare l'illumina-

zione necessaria e il consiglio opportuno per prendere delle decisioni morali, oltre che di ricevere un conforto e incoraggiamento a seguire il cammino della santità. Nella misura in cui la direzione spirituale mira ad orientare la coscienza in seguito alla sua esternazione, deve vigere il principio di libertà, giacché la coscienza appartiene alla sola persona interessata, essendo essa, in parole della *Gaudium et Spes*, «il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria»⁶. Il diritto di libertà comprende il diritto a seguire la direzione spirituale come anche a non seguirla, la libertà di rivelare parzialmente o totalmente le proprie inquietudini, il diritto di scegliere la persona o l'istituzione a cui rivolgersi per praticare questo aiuto formativo e infine la libertà di seguire o meno i consigli ricevuti. Peraltro non è superfluo ricordare che i diritti di libertà impongono negli altri (incluse le istituzioni civili ed ecclesiali) stretti doveri di rispetto e quindi di astensione.

La rivelazione della coscienza deve essere libera proprio perché si tratta di un ambito intimo che non può appartenere ad un terzo. In definitiva, nella prassi dell'accompagnamento spirituale ci sono in gioco due beni assai preziosi dell'interessato, la cui lesione cagionerebbe un enorme danno psichico, morale e giuridico; questi beni sono la libertà, comprendente anche il rispetto della coscienza, e l'intimità⁷.

3.1. Il rispetto della libertà

Giunti a questo punto occorre affrontare il problema del pericolo esistente nella prassi della direzione spirituale consistente nella manipolazione psichica. Va anzitutto osservato che il rapporto che un discepolo instaura con un maestro si basa su di un riconoscimento di autorità che lo porta a fidarsi della perizia del maestro, al punto di porsi liberamente in una situazione di subordinazione, almeno nell'ambito dell'insegnamento. È giusto che tale rapporto si instauri pure a motivo della vita spirituale, senonché, trattandosi di un insegnamento personalizzato, ad-

⁶ CONCILIO VATICANO II, Cost. past. *Gaudium et spes*, «AAS» 58 (1966), pp. 1025-1120; n. 16

⁷ In seguito attingo, come del resto in altri passi di questo lavoro, al mio scritto *Accompagnamento e formazione: diritti e doveri dei fedeli*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Accompagnare, discernere, integrare: profili e prospettive giuridico-ecclesiali*, «Quaderni della Mendola» 27, Milano 2019, pp. 41-62.

dirittura in materia di vita spirituale, il rischio di manipolazione mentale è certamente maggiore.

Si tratta di una questione quanto mai spinosa perché risulta molto difficile in pratica distinguere i confini tra l'esortazione più o meno persuasiva e l'abuso di autorità morale che può portare addirittura all'espropriazione della propria capacità di decidere. In alcuni ordinamenti civili esiste il reato di manipolazione mentale, ma la tipizzazione del delitto di plagio è stata vista con sospetto in quanto può essere carica di un'imposizione ideologica da parte dello Stato, il quale, con la scusa di proteggere la libertà dei cittadini, può impedire l'azione educativa di altre istanze. Risulta molto istruttiva l'esperienza del diritto italiano, il quale prevedeva la fattispecie delittuosa del plagio all'art. 603 del Codice penale, definita come la sottrazione di una persona al proprio potere «in modo da ridurla in totale stato di soggezione», sennonché tale norma fu dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale in quanto contrastante con «il principio di tassatività della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, consacrato nell'art. 25 della Costituzione»⁸. Infatti, l'accertamento dello stato di soggezione è oggettivamente difficile e suscettibile a sua volta di manipolazione ideologica.

L'esempio dell'esperienza italiana porta a premunirsi dinanzi ad eventuali attacchi ideologici volti ad impedire l'azione efficace dell'evangelizzazione. Che il rischio dell'abuso di libertà e di coscienza nella pratica dell'accompagnamento spirituale esiste è, purtroppo, una realtà dimostrata abbondantemente dai fatti. Tuttavia, la Chiesa deve difendersi anche dall'offensiva ideologica che vorrebbe impedire in pratica la sua missione pastorale di annunciare il Vangelo e di condurre gli uomini verso la verità, anche attraverso i consigli spirituali.

Peraltro, in circostanze psicologiche normali risulta difficile arrivare a dominare la mente e la volontà altrui al punto di azzerare o diminuire notevolmente la libertà. L'attacco alla libertà può avvenire più facilmente quando si tratta di una persona psichicamente labile oppure quando il direttore spirituale gode di un prestigio altissimo o c'è una notevole differenza di età o di cultura o di esperienza tra il direttore e la persona accompagnata. Non vanno trascurate neanche le peculiarità psichiche

⁸ CORTE COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, *Sentenza* n. 96 del 9 aprile 1981, n. 16, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 158, 10 giugno 1981.

del direttore che abusa, che lo possono portare al desiderio di dominare le persone che accompagna e a indurle ad una totale dipendenza da lui. Tali risultati possono essere raggiunti non solo mediante minacce, ma anche sovraccaricando le persone di impegni, oppure sottomettendole ad un'esposizione comunitaria con la corrispondente violazione della dovuta riservatezza; questo ultimo può avvenire più facilmente in ambiti comunitari ridotti. Infine, il grande rischio per la libertà è quello di convertire in pratica il consiglio in un comando assoluto.

Questo ultimo potrebbe avvenire allorquando il direttore spirituale esprima un giudizio assoluto in materia pratica, presentando la sua soluzione come l'unica possibile, laddove ce ne sarebbero altre ugualmente legittime. Un esempio chiaro di questo fenomeno sarebbe al momento di consigliare di allontanarsi da una situazione pericolosa per la morale. Che bisogna evitare le occasioni di peccato è un principio morale ineccepibile, ma il giudizio prudenziale sulla imminente pericolosità di una determinata situazione e sulla gravosità dell'allontanamento da essa potrebbe essere discutibile. In linea di massima il direttore spirituale deve limitarsi a segnalare il principio generale e aiutare la persona interessata a prendere responsabilmente una decisione secondo la coscienza ben formata, fermo restando il dovere di avvertire dell'evidente grave pericolo morale di una certa circostanza o perfino quello di segnalare l'obbligo morale di allontanarsi da una situazione non necessaria che si è rivelata precedentemente come occasione immediata di peccato grave.

Inoltre, esiste il pericolo di una esortazione eccessivamente incalzante che potrebbe sfociare in un attentato alla libertà per *stalking*. Per analizzare questa ipotesi può essere di aiuto ricorrere anche questa volta al diritto italiano. L'art. 612 bis del Codice penale tipizza il reato di «chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare in perdurante e grave stato di ansia o di paura da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita». Senza pretendere di realizzare una disamina tecnica del tipo delittuoso ora riportato, conviene far notare che la minaccia si riferisce ad un eventuale male causato liberamente in modo diretto o indiretto da colui che minaccia, fattispecie ben diversa, dunque, dall'avvertenza di un male derivato direttamente

dalla libera condotta seguita dall'ammonito, come sarebbe, per esempio, il doveroso ed evangelico avvertimento della punizione eterna riservata a chi realizza determinati atti. È possibile che un tale avvertimento possa causare molestia, ma essa sarà delittuosa soltanto quando ciò avvenga contro la volontà del destinatario dei messaggi. Se il rapporto di accompagnamento spirituale è fondato sulla libera scelta dell'accompagnato e sulla fiducia nel direttore spirituale, l'insistenza nell'esortazione morale deve essere vista allo stesso modo che la veemente sollecitazione della madre rivolta al figlio affinché smetta di drogarsi.

3.2. Il rispetto alla coscienza

Ritengo che per distinguere la normale e lodevole esortazione, anche veemente, dalla manipolazione mentale, si debba ricorrere a parametri oggettivi che consentano di verificare se la vittima sia tale, sebbene non si debba dimenticare il rischio della manipolazione volta ad ottenere risultati buoni ma non liberi. Stante la difficoltà di accertamento dello stato di libertà, resta pur sempre un riscontro dei risultati ottenuti. Non ci sarebbe, per esempio, alcun dubbio sull'esistenza di una manipolazione indebita nel caso in cui si conducesse la persona verso una condotta degradante. Così anche quando la guida spirituale si estendesse a campi che non le sono propri, come sarebbe la pretesa di imporre determinate scelte in ambito temporale oppure a vantaggio personale del direttore spirituale.

Al di là della necessità di evitare condotte delittuose in questa materia, la Chiesa ha sempre avvertito la necessità di svolgere il compito di direzione spirituale nell'assoluto ossequio alla libertà della coscienza. Il rispetto per la persona è il primo requisito dei rapporti interpersonali. La parola "rispetto" proviene da *re-spectus* (*re-spicere*). Rispettare una persona vuol dire guardarla con speciale intensità per cogliere e tenere presente la sua dignità. Non per nulla in italiano è rimasta l'espressione "avere riguardo nei confronti di qualcuno". Un direttore spirituale deve, quindi, porsi davanti al fedele che accompagna sapendo che si trova a che fare con la coscienza altrui, la quale è il nucleo più radicale e intimo dell'anima spirituale direttamente creata da Dio e redenta da Cristo, dove l'uomo si incontra da solo con Dio. Il compito del direttore spirituale è quello di illuminare la coscienza, di aiutare a prendere liberamente delle decisioni; il direttore spirituale deve rifuggire dalla tenta-

zione di pretendere un risultato immediato: non si tratta che la persona “faccia” qualcosa, ma che la “voglia (liberamente, autonomamente) fare”.

Il rispetto per la coscienza non significa passività. Non va peraltro dimenticato che nella cultura contemporanea è facile che la coscienza non si presenti «come la finestra, che spalanca all'uomo la vista su quella verità universale», ma venga spesso concepita piuttosto come «il guscio della soggettività, in cui l'uomo può sfuggire alla realtà e nascondersi ad essa»⁹. Perciò il compito della Chiesa è in gran parte quello di offrire un servizio alla coscienza.

Il servizio alla coscienza si attua mediante l'insegnamento della verità. Il fedele che chiede una guida spirituale ha diritto a ricevere questo orientamento secondo la verità confessata dalla Chiesa, anche quando essa sia scomoda. Bisogna non confondere i diritti, cioè i beni oggettivi appartenenti alle persone e dovuti in giustizia, con i meri desideri. Un desiderio, per quanto sia intenso, non è necessariamente un diritto. Il servizio alla coscienza non si realizza anestetizzandola né tantomeno confondendola. L'ausilio alla coscienza rientra direttamente nella finalità della *salus animarum*, la quale non si riferisce alla salute delle anime, intesa come la serenità psicologica, ma alla salvezza eterna delle anime. I fedeli hanno diritto a ricevere dai Pastori, non terapie psicologiche volte a trovare la serenità, ma gli aiuti opportuni, tra cui la trasmissione della verità, per raggiungere la salvezza eterna, anche quando questa sia scomoda per colui che la ascolta.

Rispettare e servire la coscienza significa, dunque, illuminarla con la verità rivelata, astenendosi dall'emettere dei giudizi sull'interiorità e tanto più dal pretendere di imporre una condotta contraria al dettato della coscienza. Fa parte dell'arte della direzione spirituale condurre le anime con gradualità verso la verità, il che non giustifica affatto l'insegnamento dell'errore, ma consiste semplicemente nella trasmissione graduale della verità (ciò che è graduale è l'insegnamento, non la verità). In definitiva, il direttore spirituale deve avere sempre la consapevolezza di essere un servitore della coscienza, e deve fuggire tanto dalla pretesa di dominarla quanto dal desiderio di acquisire a tutti i costi il beneplacito

⁹ J. RATZINGER, *La Chiesa: una comunità sempre in cammino*, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo 1991, p. 117. Sul punto cfr. anche A. RODRÍGUEZ-LUÑO, *Coscienza, verità e libertà nella civiltà tecnologica*, in <http://www.clerus.org/clerus/dati/2000-01/24-2/Coscienza.rtf.html> (data di consultazione 4/3/2023).

to del fedele, come deve anche evitare di agire mosso dall'aspirazione di ottenere a tutti i costi certi risultati, per quanto encomiabili.

3.3. Il diritto all'intimità

Trattando dell'accompagnamento spirituale, dove una persona decide di aprire la sua interiorità, è chiaro che emerge la necessità di rispettare il diritto all'intimità. L'intimità è un bene afferente alla persona umana, basato sulla sua dignità, che deve essere rispettato dagli altri. L'uomo battezzato, in quanto uomo, conserva nella Chiesa il suo diritto innato all'intimità, come del resto è stato riconosciuto dal Codice di diritto canonico¹⁰.

Il diritto all'intimità si riferisce principalmente all'intimità psicologica e della coscienza, in modo tale che non si può obbligare nessuno a rivelare questo ambito, in quanto inerente alla sua dignità personale. Quello che l'uomo può però fare è esercitare liberamente il diritto di esprimere i propri pensieri, desideri, rivelando quindi la sua intimità, come anche può, ovviamente, chiedere consiglio. Anzi, è ben noto quanto sia salutare sul piano psicologico esternare la propria interiorità, sebbene riconoscere le proprie mancanze e rivelare la propria intimità risulti molto costoso, come si osserva nel racconto biblico della prima conseguenza negativa del peccato originale. Sul piano ascetico, oltre all'obbligo di confessare i peccati nel sacramento della penitenza, la comunicazione delle proprie inquietudini interiori e la petizione dell'opportuno consiglio può costituire talvolta un dovere morale, fra l'altro per formare la propria coscienza.

L'esercizio della libertà di esternare le preoccupazioni intime, talvolta nell'adempimento di un dovere morale, non comporta il diritto di un altro ad esigere tale manifestazione; che si possa e addirittura si debba moralmente rinunciare ad un bene non comporta il diritto di un terzo ad appropriarsi di tale bene.

Una volta manifestato un ambito intimo, proprio perché intimo, la comunicazione rientra in modo naturale nel segreto (il “segreto natura-

¹⁰ Esiste ormai una abbondante bibliografia sul tema. Cfr., fra altri, P. KOYASSAMBIA-KOZONDO, *Le bien juridique naturel de l'intimité personnelle dans l'Église*, EDUSC, Roma 2020; E. BAURA, *Il diritto all'intimità nella Chiesa: bene giuridico e disponibilità del diritto*, «Ephemerides Iuris Canonici» 61 (2021), pp. 719-749; B. SERRA, *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, Mucchi Editore, Modena 2022.

le", appunto), fermo restando il diritto di colui che ha fatto la rivelazione di permettere la sua divulgazione, soprattutto quando è un suo interesse, come, per esempio, nel caso in cui si desidera che la persona che riceve la rivelazione si consulti con altri per poter formare un consiglio più fondato.

4. LE MISURE PER EVITARE GLI ABUSI

Stante il pericolo di abusi nella direzione spirituale, è giusto che l'autorità ecclesiastica competente prenda delle misure per proteggere i fedeli da queste eventualità. Prima però di passare ad analizzare alcune di queste misure, conviene contestualizzare il discorso onde evitare concezioni fuorvianti del prezioso mezzo di formazione che è l'accompagnamento spirituale.

Sarebbe, infatti, ingenuo impostare il discorso dell'accompagnamento spirituale esclusivamente dall'ottica della prevenzione di eventuali abusi, dimenticando, quindi, la bontà e utilità di questo strumento di formazione. L'esistenza di abusi deve portare, sì, a prevenirli e correggerli, ma senza cadere in un tuziorismo che impedisca di fatto la pratica normale di questa attività formativa. L'anelito di sicurezza non può sfociare nella ingenua pretesa di una sicurezza assoluta che garantisca che non avverranno abusi: se si permette l'ossimoro, occorre rifuggire dal "rischio della sicurezza"¹¹, che finisce per condurre all'inazione e alla negazione del libero esercizio dei diritti: *abusus non tollit usum*. D'altronde l'ingenuità diventa maggiore laddove si consideri l'attività manipolatrice di tante attività educative e ricreative volte a insegnare delle aberrazioni a ragazzi e perfino a bambini di tenera età.

Peraltro nessuna comunità, e men che mai una comunità cristiana, si basa sul solo sistema legislativo, per quanto esso sia necessario, ma piuttosto sulla fiducia. La pretesa di garantire il tutto a furia di leggi è la chimera del positivismo giuridico, che porta ad una inutile elefantiasi legislativa (*plurimae leges pessima respublica*¹²), la quale rende difficile la libera attività senza mai riuscire ad evitare i mali demonizzati.

Come bisogna rifuggire dall'ansia di una totale sicurezza, così anche va evitato l'anelito di efficientismo da parte del governante, il quale

vorrebbe sapere tutto (anche ciò che appartiene all'intimità delle persone) onde non sbagliare mai. Ritengo, invece, che governare implichi l'assunzione del rischio di sbagliare e, senz'altro, del rispetto della libertà e dei diritti dei governati.

Premesso quanto ora ricordato, va osservato che dinanzi ad un rischio è normale prevedere delle regole volte ad evitarlo. Alla gerarchia ecclesiastica spetta di stabilire quali siano i mezzi che possano in qualche modo garantire un ambiente degno di fiducia dove poter utilizzare l'ausilio dell'accompagnamento spirituale. L'approvazione di alcune pratiche o di certe istituzioni dovrebbe essere garanzia per i fedeli, il che avviene dopo una conoscenza personale dei protagonisti e dopo un giudizio sulle attività di un determinato ente o gruppo.

Una delle misure normative che la Chiesa ha preso per la vita consacrata, ma che può servire in altri ambiti, è quella di evitare che la persona che funge da autorità abbia il ruolo di direttore spirituale, o meglio, di vietare che l'autorità esiga dal suddito di ricorrere alla direzione spirituale con chi ha un ruolo di governo. Concretamente il can. 630 § 1 CIC dispone che «i Superiori riconoscano ai religiosi la dovuta libertà per quanto riguarda il sacramento della penitenza e la direzione della coscienza, salva tuttavia la disciplina dell'istituto». Il § 5 dello stesso canone concretizza questo principio incoraggiando i religiosi a rivolgersi «con fiducia ai Superiori, ai quali possono palesare l'animo proprio con spontanea libertà», ma stabilendo tassativamente che «è vietato però ai Superiori indurli in qualunque modo a manifestare loro la propria coscienza».

Appare ovvio che questa normativa, risalente alle misure adottate dalla Santa Sede fin dalla seconda metà dell'Ottocento, voglia anzitutto proteggere la libertà dei fedeli (nello specifico, i religiosi), ma al tempo stesso risulta rilevante il fatto che venga incoraggiata l'apertura di coscienza con chi ha mansioni di governo. La *ratio* della norma che vieta all'autorità qualsiasi pretesa di apertura della coscienza dei suoi sudditi risulta chiara: si tratta di evitare l'abuso di potere che si produrrebbe qualora l'autorità, valendosi della sua capacità di governo, volesse far diventare un dovere giuridico ciò che può essere solo un consiglio oppure inducesse con la sua autorità a rivelare problemi di coscienza senza piena libertà. Sono questi i motivi che portano a scongiurare ciò che

¹¹ «And you all know, security is mortals' chieftest enemy» (W. SHAKESPEARE, *Macbeth*, Act. III, Scene V, 32).

¹² Cfr. TACITO, *Annales*, Lib. III, 27.

si suole chiamare, con una terminologia approssimativa, la confusione tra il foro esterno e il foro interno¹³. Inoltre, un'altra ragione di questo divieto, di non poco peso, è chiaramente quella di proteggere la fama dei membri della comunità, giacché determinate misure di governo potrebbero essere prese in base alla conoscenza dell'intimità dell'interessato, con il rischio di mettere a repentaglio alcuni dati che dovrebbero rimanere riservati. Benché la proibizione riguardi la pretesa di esigere la direzione spirituale con chi gode di potestà di governo sull'interessato, le ragioni della norma conducono a pensare che sarebbe anche rischiosa la sola proposta.

Stanti questi motivi si comprende che si rifugga dal far coincidere la persona del direttore spirituale con chi ha mansioni di governo nella comunità. Ad ogni modo va chiarito che ciò che va evitato assolutamente non è la concentrazione di due ruoli diversi nella stessa persona, ma la confusione della funzione di governo della comunità con quella di accompagnare spiritualmente un determinato fedele, poiché tale mescolanza lederebbe la sua libertà e probabilmente la sua intimità. La distinzione delle persone è solo uno strumento per tutelare questi beni, strumento però da cui talvolta si può prescindere. Anzi, per secoli nella tradizione monastica l'abate fungeva da autorità e da padre (*abba*) spirituale¹⁴; e talvolta può essere interesse del fedele chiedere orientamento spirituale personale proprio all'autorità.

Infatti, non va dimenticato che la finalità del governo ecclesiastico non è la mera organizzazione di attività esterne, bensì il bene della comunità, il quale comprende anzitutto la *salus uniuscuiusque animae*. In altre parole, l'attività di governo nella Chiesa deve giovare al bene

¹³ Invero "foro" significa l'ambito dove si esercita una giurisdizione, in modo tale che il cosiddetto foro interno sarebbe quell'ambito, in realtà esterno, ma riservatissimo, dove si pongono atti di giurisdizione, come la dispensa da un voto o da un impedimento matrimoniale oppure la remissione di una pena, i quali si realizzano normalmente in modo pubblico, cioè nel foro esterno. Nella materia che si sta qui trattando, invece, si parla di foro interno per riferirsi semplicemente ad un ambito privato e riservato anche se in esso non si esercita la giurisdizione (come sarebbe il caso dell'accompagnamento spirituale).

¹⁴ Cfr. M. BELDA, *Ars artium. Storia, teoria e pratica della direzione spirituale*, EDUSC, Roma 2020, pp. 21-39. Risulta significativo uno degli affreschi quattrocenteschi sulla vita di san Benedetto presenti nella parte superiore della basilica di Subiaco in cui viene rappresentato l'abate che accoglie il monaco pentito; l'abate ha una mano sulla spalla del monaco, in gesto paterno; con l'altra mano afferra un bastone, segno chiaro di giurisdizione.

spirituale dei singoli fedeli. Perciò si dovrebbe concludere addirittura che il governo migliore sarebbe quello che può fare i conti con le rivelazioni libere dei fedeli allo scopo di facilitare la loro vita spirituale anche attraverso le misure di governo. Peraltro, come impegno formativo e come fedeltà vocazionale, un fedele può essere spesso tenuto sotto il profilo morale ad aprire la sua coscienza con le autorità di riferimento affinché lo orientino opportunamente e per garantire che le misure di governo prese nei suoi confronti siano per lui benefiche sotto il profilo spirituale. In ogni caso può essere un interesse del fedele interloquire o perfino cercare l'accompagnamento spirituale proprio nelle persone che hanno un ruolo di direzione della comunità, interesse che va certamente rispettato. Questa è la ragione per cui la legge ecclesiastica loda il fedele che apre spontaneamente la coscienza davanti all'autorità ecclesiastica¹⁵. Ad ogni modo, è importante che rimanga chiaro se il fedele si rivolge all'autorità per far sì che le misure di governo siano adatte alle proprie esigenze personali oppure se lo fa esclusivamente per ricevere direzione spirituale; in questo ultimo caso sarebbe illegittimo l'uso, nell'esercizio del governo, dell'informazione ricevuta in questi colloqui senza il previo permesso dell'interessato.

In definitiva, la norma che vieta all'autorità di indurre qualcuno ad aprire la propria coscienza non deve ostacolare il normale esercizio

¹⁵ Una vicenda molto significativa a questo riguardo è quella del dovere del rendiconto di coscienza nella Compagnia di Gesù, risalente alla fondazione dell'istituto, consistente nell'*obbligo* di riferire al Superiore lo stato della coscienza affinché egli possa prendere le opportune misure di governo nei riguardi dell'interessato. Con la promulgazione del Codice del 1917, il divieto di indurre i sudditi ad aprire la coscienza con i superiori, prima esistente per i soli istituti laicali, fu esteso a tutti gli istituti religiosi, in modo tale che non era più permessa la pratica del rendiconto di coscienza come previsto dalle norme costitutive della Compagnia di Gesù (anche in questo punto il Codice si rivela un letto di Procuste). Pio XI lo ripristinò per via di privilegio, mediante rescritto del 29 giugno 1923, tra l'altro perché considerava che la pratica in sé del rendiconto di coscienza al Superiore, per quanto rischiosa, non fosse illegittima. Sul tema, vid. J.L. SÁNCHEZ-GIRÓN RENEDEO, *La cuenta de conciencia al Superior en el Derecho de la Compañía de Jesús*, Università Gregoriana Editrice, Roma 2007. Papa Francesco ha ricordato più volte ai gesuiti questo dovere (cfr., per esempio, FRANCESCO, *Incontro con i gesuiti lituani*, 23 settembre 2018, in <http://www.raggionline.com/saggi/esercizi/papa-francesco-e-gli-esercizi-spirituali.htm> [data di consultazione 4/3/2023] e IDEM, *Discorso alla comunità del Collegio internazionale del Gesù*, 3 dicembre 2018, in https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2018/december/documents/papa-francesco_20181203_collegio-gesu.html [data di consultazione 4/3/2023]).

dell'aiuto spirituale: *abusus non tollit usum*. Esiste anche, infatti, l'abuso degli abusi per limitare l'attività normale di evangelizzazione e di aiuto spirituale.

Del resto, le norme generiche aprioristiche non bastano per evitare gli abusi. In fin dei conti ciò che rispetta davvero i beni presenti nella formazione spirituale all'interno di una comunità è il rispetto della natura dei ruoli svolti. Per quanto riguarda la funzione di governo va ribadito che essa consiste nell'ordinare la vita della comunità verso il suo bene, anziché un ambito di dominio personale. E in quanto alla direzione spirituale, va ricordato che essa consiste nell'aiutare a far capire alla persona quale sia il bene che le conviene seguire liberamente. Non si tratta solo di formare nella libertà o rispettando la libertà, ma la questione è formare la libertà. Sarebbe perciò assurdo e pernicioso che negli ambienti formativi si introducesse una sorta di paura della libertà. Al contrario, si tratta di formare persone libere che liberamente scelgano il bene. L'attentato contro la libertà, peraltro, non si produce tanto con la veemenza o insistenza nell'esortazione (nessuno pensa che la madre che esorta accuratamente il figlio a non drogarsi stia commettendo un abuso di coscienza), quanto con l'inganno che rende viziosa la scelta. Perciò la cartina al tornasole per giudicare la legittimità dell'azione formativa è la sua adesione alla verità rivelata. La formazione cristiana consiste, infatti, nell'illuminare la coscienza con la verità del Vangelo. L'eventuale insegnamento di una dottrina diversa dalla verità rivelata, per quanto gradita dal destinatario, sarebbe, quindi, un attentato al diritto alla formazione e alla libertà dei fedeli, mentre la trasmissione dovuta della verità, per quanto scomoda, oltre a soddisfare un diritto, arricchisce la libertà dei fedeli: «veritas liberabit vos» (Gv 8, 32).

ABUSO DI POTERE, ABUSO DI COSCIENZA E ABUSO SPIRITUALE

Davide Cito

Professore Ordinario di Diritto Penale Canonico
Pontificia Università della Santa Croce

I. INTRODUZIONE

Il tema dell'abuso, e specificamente quello di potere, spirituale e di coscienza, ha assunto negli ultimi anni nella Chiesa una grande rilevanza soprattutto perché ha evidenziato che dietro la terribile piaga degli abusi sessuali su minori, da cui in certo senso ha preso le mosse, si celava nella comunità ecclesiale un problema ben più ampio e profondo che toccava da vicino il ruolo di coloro che svolgevano e svolgono una funzione di accompagnamento, guida e riferimento per i fedeli. Un problema peraltro non limitato all'azione individuale di singoli soggetti, ma anche a pratiche di tipo istituzionale, ossia a modalità di comportamento collettivo, incoraggiato o tollerato, e che hanno indotto o facilitato pratiche abusive. E purtroppo anche fatti recenti hanno confermato questa situazione.

La problematica fu evidenziata da Papa Francesco nella *Lettera al Popolo di Dio* del 20 agosto 2018 e nell'incontro del successivo 25 agosto, durante il viaggio in Irlanda, con un gruppo di gesuiti, quando ha ribadito in modo simile che: «L'elitismo, il clericalismo favoriscono ogni forma di abuso. E l'abuso sessuale non è il primo. Il primo è l'abuso di potere e di coscienza»¹. Questa sottolineatura e le sue caratteristiche coinvolge sempre più frequentemente chi, pur da prospettive differenti, si è imbattuto in situazioni in cui era certamente riconoscibile un uso

¹ A. SPADARO, «Occorre ridare vita». *Papa Francesco in dialogo con i gesuiti in Irlanda*, «La civiltà Cattolica» 4038 (2018), p. 449. In realtà già agli inizi del suo pontificato, papa Francesco si era soffermato sulla manipolazione delle coscienze in ambito spirituale, cfr. FRANCESCO, *Ai partecipanti all'Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali*, 21-IX-2013, «AAS» 105 (2013), p. 896.